

FATTO

Nell'odierno giudizio trova applicazione la modifica apportata all'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 per cui la stesura della sentenza omette lo svolgimento del processo, salvo richiamarlo dove necessario per la fruizione della decisione. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente, moglie dell'interdicendo, allegava la grave patologia del marito a sostegno della domanda di interdizione e chiedeva di essere nominata tutore dello stesso. Precisava di essere separata di fatto dal marito il quale era dimorante presso la Comunità di Con decreto del 19 gennaio 2010, il giudice fissava la data per l'esame dell'interdicendo che veniva ascoltato alla presenza anche del figlio ... Con provvedimento interlocutorio, veniva designato un tutore provvisorio in favore del, in persona della moglie, ... Con ordinanza del 10 marzo 2010, veniva disposta consulenza tecnica d'Ufficio ai sensi dell'art. 419, comma II, c.c. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2011.

DIRITTO

Giova premettere che, nonostante la comunicazione degli atti, nel giudizio non è intervenuto il Pubblico Ministero. Secondo la Cassazione, "non è causa di nullità dell'esame dell'interdicendo e degli atti consequenziali la mancata partecipazione all'esame medesimo del p.m., cui erano stati ritualmente comunicati il ricorso e la data della comparizione dell'interdicendo" (Cass. civ., sez. I, sentenza 14 febbraio 2008 n. 3708 in *Foro it.*, 2008, 5, I, 1456). E' pur vero che gli artt. 714 e 715 c.p.c., fanno espresso riferimento all'"intervento del PM" in fase di esame dell'interdicendo, ma la lettura che di tali disposizioni ha dato la precedente (isolata) sentenza della Cassazione n. 11175/2003, - nel senso, appunto, che esse stiano a rendere obbligatoria a pena di nullità la partecipazione del PM a quello specifico atto - non si ritiene più condivisibile alla luce del nuovo indirizzo di legittimità, non essendo di per sè sufficiente quel dato testuale (interpretabile anche in termini di mero coordinamento con la precedente disposizione di cui all'art. 713 c.p.c.) a fare ritenere inapplicabile, al solo giudizio di interdizione od inabilitazione, il principio consolidato per cui, invece, le norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. in determinati giudizi sono finalizzate alla sua partecipazione al processo e non specificatamente ad un determinato atto, restando rimessa alla sua discrezionalità di modulare il proprio intervento nel processo secondo criteri rimessi alla sua valutazione, scegliendo se ed a quali atti partecipare, ovvero limitandosi, come di solito avviene, a precisare le proprie conclusioni¹.

Può procedersi all'esame di merito.

E' opportuno muovere dalle risultanze della CTU che si distingue per coerenza oggettiva dei dati e ricchezza delle informazioni assunte. L'interdicendo accusa, sin dal 1993, psicosi cronica in etilista (v. DSM-IV-TR) che comporta una grave compromissione patologica del suo funzionamento e del suo comportamento,

¹ Con la sentenza 3708/2008, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento espresso da Cass. 1° dicembre 2000 n. 15346, ma si è posta in contrasto con la più recente Cass. 17 luglio 2003 n. 11175. Dovendo scegliere tra i due indirizzi, per Cass. 3708/08, "decisiva è comunque, al riguardo, la considerazione che, tra le due prospettate, e possibili, letture della normativa in esame, il canone di chiusura della interpretazione adeguatrice impone l'opzione per quella conforme (o più conforme) al precetto costituzionale di riferimento, che in questo caso è quello, di cui al novellato art. 111, della ragionevole durata del processo".

causando un vizio totale di mente. In particolare, l'interdicendo manca di coerenza interna, del senso della propria identità, di autostima, di soddisfazione e gioia di vivere e presenta compromissioni serie in tutte le funzioni principali (esecutive, organizzative, cognitive, decisionali). L'interdicendo non si presenta, poi, collaborativo quanto all'intervento dei soggetti che gli offrono motivo di cura o sostegno. Ciò nondimeno, l'interdicendo si è presentato in udienza, è stato sentito dal Giudice e anche se incapace di comunicare per atteggiamenti di tipo autistico, non ha manifestato propensioni aggressive o eterolesive. Il CTU, inoltre, ha svolto con lo stesso diversi colloqui, descrivendolo come soggetto puntuale, curato nella persona e nell'abbigliamento, non collaborativo e diffidente ma non per questo oppositivo. Si tratta, inoltre, di persona già collocata in un contesto protetto (la Comunità di assistenza e cura che lo ospita) e che non vanta un patrimonio complesso che richiede compiti gestionali di particolare impegno.

Alla luce dei rilievi che precedono, è certo che l'interdicendo necessita di una protezione giuridica. Il complessivo quadro patologico così descritto, infatti, ha come effetto quello di privare la persona beneficiaria della piena autonomia nella cura dei propri interessi, in particolare nella gestione dei profili economici e patrimoniali, come è emerso anche all'esito dell'audizione della persona beneficianda (v. verbale di esame). Ad esempio, la persona beneficiaria, tra l'altro, non è capace di distinguere i parametri di tempo, luogo e oggetto e, per effetto della sua fragilità, è stata già vittima di alcune trattative negoziali di sfavore. Alla luce dei rilievi in fatto, sussiste un legame diretto e causale tra la patologia della persona beneficiaria e la compromissione *permanente e non temporanea* della sua capacità di essere autonoma nel provvedere ai propri interessi. Posto che vi è necessità di un supporto giuridico di protezione, il Tribunale reputa, però, che il supporto de quo non possa essere l'interdizione e, conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.

Deve precisarsi (alla luce di alcuni suggerimenti del CTU), onde evitare equivoci, che il discrimine tra interdizione e amministrazione di sostegno passa per un giudizio che non è di tipo scientifico o medico-legale ma prettamente giuridico, posto che l'adeguatezza dell'una o dell'altra misura di protezione corrisponde ad una valutazione di tipo qualitativo e non quantitativo. In altri termini, è il giudice e non lo psicologo a dovere pronunciarsi in ordine alla misura giuridica che soddisfa, nel caso concreto, l'esigenza di protezione per l'adulto incapace. Tant'è che, secondo il dizionario internazionale (v. ad es., Convenzione dell'Aja sulla protezione degli adulti incapaci, del 2000), il punto di riferimento non è l'"incapacità" ma la "vulnerabilità". Nel solco della direttrice ermeneutica tracciata dalle convenzioni internazionali, la più autorevole Dottrina in materia di amministrazione di sostegno segnala che *"la categoria dei deboli non comprende solo i matti"* nel senso che non deve approdarsi all'errore concettuale di ritenere che, tra la patologia e la salute mentale, non esistano aree grigie, o variamente colorate, in cui pure in presenza dell'incidenza dell'elemento pregiudicante, non sia comunque da salvaguardare quel piccolo e magari flebile "io" del soggetto debole, residua espressione di una dignità ancora viva e mai da poter compromettere. Situazioni, cioè, in cui, facendosi spazio tra la patologia, la misura di protezione ricerca spazi di autonomia e rispetto della persona. Si tratta di una concezione che è in perfetta sintonia con l'attuale e più autorevole letteratura scientifica di settore. Secondo il DSM – IV – TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), infatti, un comune equivoco è che la classificazione dei disturbi mentali classifichi le persone, mentre in realtà ciò che viene classificato sono i disturbi che le persone hanno. Per questa ragione il testo del DSMV-IV (come quello del

DSM-III-R) evita l'uso di espressioni come "uno schizofrenico" o "un alcoolista", ed utilizza invece il più accurato, ma certamente più scomodo, "un individuo con schizofrenia" oppure "un individuo con dipendenza alcoolica". Ecco perché, in alcuni casi, applicare la misura dell'interdizione, per il solo fatto della malattia, sarebbe come obbligare a letto il malato solo perché ha una gamba ferita.

La gravità della patologia, insomma, non è elemento determinante nella scelta della misura di protezione adeguata, posto che il discrimine tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione/inabilitazione – è opportuno ribadirlo - non ha carattere quantitativo ma qualitativo: solo o se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione (Corte cost., 18 febbraio 2010 n. 51), dovendo altrimenti optare per la nomina di un amministratore. La gravità e la durata della malattia ovvero la natura e la durata dell'impedimento sono, pertanto, ulteriori criteri che possono aggiungersi ma non sostituire il criterio principale (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332). In particolare, la misura di protezione giuridica di cui agli artt. 404 c.c. e ss. può essere

esclusa: a) in ragione della complessità dell'incarico, ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni (v. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628); b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584); c) in ragione della inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di

sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010 n. 4866). Nel caso di specie, l'incarico non è complesso, il soggetto non è eterolesivo e, per offrire degna protezione in ragione delle esigenze esposte in ricorso (evitare l'ingerenza illecita di terzi), l'amministrazione di sostegno è più che adeguata potendo il G.T. applicare una limitazione alle attività negoziali del beneficiario al fine di impedirgli di causare nocumento al suo patrimonio. L'applicazione dell'ADS, in luogo dell'interdizione, realizza nel caso di specie anche i principi immessi nell'Ordinamento dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18; il Trattato, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, che: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona".

In conclusione, nel caso di specie, le risultanze degli accertamenti escludono, da un lato, la necessità della interdizione/inabilitazione e confermano, dall'altro, l'adeguatezza dell'amministrazione di sostegno, residuando, comunque, sempre, quale clausola di garanzia, la possibilità per il G.T. di attivare il procedimento per la revoca dell'A.D.S. quanto questa si sia rivelata inadeguata a realizzare la piena tutela del beneficiario (art. 423, comma IV, c.c.).

A conclusione del processo, deve farsi applicazione dell'art. 418, comma III, c.c.: se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare

l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405. Si provvede in tal senso, con separata ordinanza, istituendo, in favore dell'interdicendo, una amministrazione di sostegno provvisoria, con revoca immediata della interdizione provvisoria aperta. Si conferma il riparto delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio. Niente per le spese del processo, essendo l'interdicendo rimasto contumace.

P.Q.M.

il Tribunale di Varese, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. ../2010 così provvede

■ □ ■

RIGETTA la domanda

DISPONE con separato decreto, i provvedimenti di cui agli artt. 418, comma III, 405 cod. civ.

PONE in via definitiva a carico della parte attrice le spese della CTU, come liquidate con decreto di pagamento emesso in corso di causa.

MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012

IL GIUDICE EST.
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

IL PRESIDENTE
PRES. EMILIO CURTÒ